

# TI\_GERICHTE 52.2021.336 vom 5. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2021.336](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.336)

FR: TI\_GERICHTE 52.2021.336 du 5 août 2021

IT: TI\_GERICHTE 52.2021.336 del 5 agosto 2021

## Regeste

Revoca della licenza di condurre a titolo definitivo. Effetto sospensivo

## Erwägungen

### E. 2

LPAm); che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza ( prima facie ) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21); che le revoche preventive e le revoche di sicurezza mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore; che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, l'effetto sospensivo al ricorso va accordato di regola solo quando si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare la misura (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a; STF 1C\_195/2013 citata consid. 3.3; STA 52.2019.158 citata e rinvi); che in concreto con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha escluso tale ipotesi: la deduzione, alla luce di quanto emerge dagli atti, appare del tutto sostenibile; che in effetti le tesi addotte dal ricorrente contro il provvedimento dell'autorità dipartimentale non permettono di ammettere, prima facie , una prognosi di esito favorevole della sua impugnativa pendente davanti al Governo; che, ad un esame sommario, i precedenti accumulati dal conducente in passato, di cui si è detto in narrativa, unitamente all'infrazione in cui è pacificamente incappato il 4 giugno 2020 (sfociata nella decisione penale del 7 agosto 2020, cresciuta in giudicato), non consentono di concludere che mancano con ogni probabilità le premesse per la pronuncia di una revoca definitiva in base all'art. 16 b cpv. 2 lett. f LCStr; che, contrariamente a quanto sembra affermare l'insorgente davanti al Governo, non corrisponde al vero che se in ambito penale si conclude per l'applicazione dell'art. 90 cpv. 1 LCStr - come è stato nel suo caso - in ambito amministrativo si deve forzatamente concludere per l'applicazione dell'art. 16a cpv. 1 LCStr (cfr. suo ricorso, pag. 5); che una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde infatti generalmente tanto al caso medio grave giusta l'art. 16 b LCStr, quanto a quello lieve giusta l'art. 16 a LCStr (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4; cfr. inoltre, sulla possibilità per l'autorità amministrativa di pronunciare finanche una misura ex art. 16 c LCStr, allorché il giudice penale ha applicato l'art. 90 cpv. 1 LCStr: STF 1C\_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 690, nota 3372); che a ciò aggiungasi che l'art. 16 a LCStr è riservato ai soli casi in cui nell'infrazione siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui;

cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2); ipotesi quest'ultima che, in concreto, ad un primo esame sommario delle circostanze dell'infrazione del 4 giugno 2020, non appare affatto verosimile (cfr. ad es. per dei casi di perdita di padronanza di un veicolo sull'autostrada in condizioni di pioggia: DTF 120 Ib 312 consid. 4c; STF 1C\_249/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2.4; sentenza Verwaltungsrekurskommission di San Gallo IV-2020/10 del 30 aprile 2020 consid. 5c-d); che, ciò detto, dal profilo della ponderazione degli interessi occorre considerare che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il suo interesse a non essere privato della licenza di guida sia superiore all'interesse pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la sicurezza del traffico e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115 consid. 2b; Mizel, op. cit., pag. 192, n. 25.3 e rimandi); che, a fronte di tutto quanto precede, non si può pertanto rimproverare al Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm) - del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura di merito pendente; che il ricorso va quindi respinto; che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
vicepresidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.